

Canini in regola

Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene a diverso titolo è **responsabile** della sua custodia, della sua salute e del suo benessere. Deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzioni!

Il detentore di animali è quindi tenuto a:

- a) rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e frequenza sufficiente;
 - b) assicurargli un adeguato livello di benessere;
 - c) consentirgli un'adeguata possibilità di movimento;
 - d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
 - e) adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni;
 - f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.
- (Art. 3 Legge Regionale n. 5 del 17/02/2005)

Il proprietario del cane ha inoltre l'obbligo di:

- iscrivere il cane all'anagrafe canina del proprio Comune di Residenza;
- provvedere all'identificazione dell'animale mediante applicazione di tatuaggio e/ o microchip (nel caso in cui il tatuaggio risulti illeggibile è necessario applicare anche il microchip). Il microchip viene consegnato al proprietario al momento dell'iscrizione del cane all'anagrafe canina e successivamente applicato da qualunque veterinario libero professionista abilitato;
- far uso di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo;
- far uso della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali e nei pubblici mezzi di trasporto;
- raccogliere e smaltire negli appositi contenitori tutte le deiezioni del proprio cane (i sacchetti per la raccolta possono essere ritirati presso l'Ufficio Geovest Via Grimandi,3; giovedì h 14.30-18.30 e sabato h 8.30-12.30);
- segnalare l' eventuale smarrimento del proprio cane all'Ufficio Anagrafe Canina del Comune di residenza fornendo con precisione la descrizione del cane, il numero del microchip assegnato o il tatuaggio, è opportuno inoltre informare anche i canili limitrofi;
- segnalare il ritrovamento di un cane vagante sul territorio all'Ufficio Anagrafe Canina del Comune dove è avvenuto il reperimento.

Sanzioni previste per i proprietari

(Legge Regionale dell'Emilia Romagna n° 27 del 7 aprile del 2000)

Il proprietario che non iscrive il cane all'anagrafe canina **entro trenta giorni dalla nascita** o da quando ne viene a qualsiasi titolo in possesso, è passibile di una sanzione da 77 Euro a 232 Euro.

Il proprietario che **non identifichi il proprio animale**, secondo le modalità previste dalla norma, o non possa comprovare l'avvenuta esecuzione dell'identificazione con apposita documentazione è passibile di una sanzione **da Euro 51 ad Euro 154**. Ad uguale sanzione è soggetto anche chi per errore **uccide** un cane identificato senza dare segnalazione **entro 5 giorni al Sindaco del Comune** del territorio in cui è avvenuto il fatto.

Tutte le ipotesi di maltrattamento e di abbandono sono penalmente previste e punite dall'**art. 727 del codice penale**. La sanzione prevista dal Comune di Anzola dell' Emilia, per coloro che non si attengono ai regolamenti riguardanti l'uso di guinzaglio, museruola e raccolta deiezioni è pari ad **€ 50,00**.

A spasso con i cani

Nel Comune di Anzola dell' Emilia, in via Bonfiglioli (di fronte alle Poste) è presente un'apposita area di sgambamento cani, ampia e recintata!

Comune di Anzola dell'Emilia—Ufficio relazioni con il Pubblico
Via Grimandi, 1—40011 Anzola dell'Emilia

Tel. 051.6502111—Fax 051.731598—Email: urp@anzola.provincia.bologna.it
www.comune.anzoladellemlia.bo.it